

**STATUTO DELLA SOC. A.S.A. SERVIZI A R.L. UNIPERSONALE**  
**TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA OGGETTO, DOMICILIO**

*Art. 1 – DENOMINAZIONE*

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "A.S.A. SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE" a capitale interamente posseduto dalla A.S.A. Tivoli S.p.A.

1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento della Società A.S.A. Tivoli S.p.A. e del Comune di Tivoli quale soggetto titolare dell'intera partecipazione azionaria nella Soc. A.S.A. Tivoli S.p.A. alla luce della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali n.13/2008 e dell'art. 1 co. 1 del D.Lgs. n.175/2016.

1.3 Il Comune di Tivoli esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all'Assemblea e tramite il controllo analogo disciplinato nel presente statuto, nel contratto di servizio e nel Regolamento per il Controllo Analogo delle Società Partecipate, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014., che regola il controllo sulle società partecipate, cui si fa integrale rinvio.

1.4 La società A.S.A. Servizi Srl Unipersonale espleta la sua attività nell'integrale rispetto del principio del controllo analogo, nonché con l'osservanza della vigente normativa in tema di società partecipate dagli Enti Locali con particolare riguardo alle norme che regolano la materia dell'accesso all'impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 art. 35 co. 3 *ex* art. 19 del D.Lgs. 175/2016) ed ai limiti di finanza pubblica applicabili alle società di proprietà di pubbliche amministrazioni che gestiscono servizi affidati senza gara (spesa di personale, limiti alle assunzioni, limiti di compensi agli amministratori ed ai sindaci, limiti nel conferimento di incarichi professionali, patto di stabilità ecc...), nonché alle norme di cui alla Legge n. 190 del 06 novembre 2012 ed al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in quanto applicabili, nonché alle norme di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

*Art.2 – SEDE*

2.1 La Società ha sede in Tivoli.

2.2 L'Organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie , filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia sia all'estero ai sensi di legge.

*Art. 3 - OGGETTO*

3.1 La Società ha per oggetto prevalente l'attività di autoproduzione di "beni e servizi di interesse generale" per conto del Comune di Tivoli e/o, affidati dal Socio Unico A.S.A. Tivoli S.p.A. quale società *in house providing*, garantendo l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficace ed economica dell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune di Tivoli è portatore. Il termine "Soci" dovrà intendersi riferita all'Ente Pubblico Socio indiretto e non alla società intermedia interamente posseduta.

In particolare la Società A.S.A. Servizi S.r.l. svolge e persegue, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e cura del verde pubblico urbano nonché degli spazi verdi delle frazioni e delle strade di campagna, vicinali e poderali del Comune di Tivoli e del suo agro, ivi compresi i parchi pubblici;
- b) attività di cura, intervento, manutenzione e ripristino del decoro urbano e dell'ornato edilizio quale ad esempio la rimozione di elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette in ottemperanza ai regolamenti comunali ed alle norme statali secondo il principio di prossimità e sussidiarietà dell'intervento di fonte superiore;
- c) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale e/o pubblica e/o concessi in uso e/o in godimento a qualsiasi titolo al Comune di Tivoli ivi compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e popolare;
- d) interventi di manutenzione, riparazione e assestamento del manto stradale nonché attività connesse ai servizi di viabilità e traffico anche attraverso l'istituzione e gestione degli ausiliari del traffico;
- e) interventi di manutenzione, riparazione, gestione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- f) interventi di manutenzione, ripristino e miglioramento in genere dell'impianto idrico e fognario urbano;
- g) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di miglioramento in tutti i luoghi connessi alle funzioni dell'amministrazione comunale;
- h) interventi di adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali e nella pubblica via;
- i) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di miglioramento dell'illuminazione comunale;
- j) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde presso i cimiteri comunali nonché attività di custodia;
- k) attività di manutenzione ordinaria del parco auto e dei macchinari comunali;
- l) servizi di gestione integrata di facility management per impianti sportivi di proprietà comunale;
- m) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di miglioramento degli edifici scolastici e attività di vigilanza e assistenza allo scopo di tutelare la sicurezza degli scolari e degli studenti all'entrata e all'uscita della scuola, all'atto della discesa dal mezzo di trasporto pubblico e nell'attraversamento pedonale, nonché assistenza alle mense nelle scuole elementari e medie;
- n) la gestione diretta delle attività presupposte, annesse e connesse alle entrate ed imposte comunali fino alla riscossione e recupero coattivo nei termini e nei modi previsti dalla legge;
- o) la gestione dei parcheggi pubblici non custoditi a pagamento, di superficie ed interrati, ivi compresi quelli stagionali, nonché delle aree di sosta a pagamento in genere e specializzate, di parcometri, delle zone di sosta c.d fasce blu e delle relative tariffe, anche mediante l'istituzione degli ausiliari della sosta, nonché di aree dedicate al park & ride, car sharing e bike sharing.
- p) la gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi cimiteriali nel rispetto delle norme regolamentari comunali e di polizia mortuaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.;

- g) la gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi turistici, nonché, i servizi informativi turistici e di promozione del territorio del Comune di Tivoli;
- r) la gestione, organizzazione ed erogazione del servizio pubblicità ed affissioni ed accertamento delle relative entrate ed attività connesse e complementari;
- s) servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei etc.)
- t) attività e servizi di custodia e portierato in tutti i luoghi connessi alle funzioni dell'amministrazione comunale;
- u) servizi di pulizia delle caditoie;
- v) attività logistica ed organizzativa per consultazioni referendarie ed elettorali, nonché trasporto conto terzi a completamento dei servizi pubblici ed in caso di stato di necessità della collettività tiburtina.

La gestione dei suddetti servizi avviene tramite affidamento in house e mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.

3.2 La Società produce e fornisce attività di supporto tecnico – logistico agli Uffici Amministrativi del Comune di Tivoli e per conto dello stesso degli altri Enti Pubblici nonché ogni altro servizio strumentale necessario al funzionamento istituzionale dell'Ente affidante.

A titolo esemplificativo l'attività riguarda il supporto alla realizzazione, l'analisi e la gestione dell'anagrafe edilizia, dei tributi, nonché la raccolta, l'inserimento ed il trattamento ed elaborazione dei dati relativi, strumentali e/o connessi a dette pratiche amministrative. La Società, in tale ambito, potrà procedere all'acquisizione, memorizzazione, gestione, elaborazione, manutenzione, aggiornamento e distribuzione di dati ed informazione su archivio elettronico in relazione al patrimonio edilizio ed alle infrastrutture pubbliche esistenti, al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all'imposta comunale sugli immobili ed altri tributi di spettanza dell'Ente locale come per legge, nonché alle verifiche e controlli sui relativi vincoli, nonché servizi ausiliari quali protocollazione, archiviazione, gestione documentale ivi compresa la riproduzione, nonché la gestione e l'elaborazione dei dati.

3.3 Si intendono ricompresi nello scopo sociale l'autoproduzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Socio Pubblico affidante, in settori complementari o affini a quelli indicati ai punti precedenti nei limiti di legge e regolamentari.

3.4 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998.

3.5 La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti al servizio gestito nell'ambito del proprio oggetto sociale, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

3.6 La Società non può ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 acquisire nuove partecipazioni in società, consorzi od altri enti.

3.7. Il fatturato ovvero la produzione economica della Società, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, deve essere riferibile per oltre l'ottanta per cento (80%) all'autoproduzione di beni e servizi effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione economica ovvero il fatturato ulteriore rispetto al tetto minimo di cui al capoverso precedente, è consentita in ragione del conseguimento delle economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### *Art. 4 - DURATA*

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 .

#### *Art. 5 – DOMICILIO DEL SOCIO*

5.1 Il domicilio del socio unico, dell'organo amministrativo e quello di controllo è quello che risulta dal certificato del Registro delle Imprese, giusta l'abolizione del libro soci ad opera dell'art. 16 Legge n. 2/2009 sia nei rapporti verso in terzi sia nei rapporti interni.

### **TITOLO II CAPITALE SOCIALE CONTROLLO ANALOGO, GESTIONE DEL PERSONALE, ACQUISTO DI LAVORI-BENI E SERVIZI**

#### *Art. 6 – CAPITALE*

6.1 Il capitale della società è di euro 137.090,92 diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta al socio unico ovvero ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da esse possedute.

6.3 La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra i soci.

6.4 Possono detenere quote societarie esclusivamente il Comune di Tivoli in via diretta od attraverso enti giuridici dallo stesso coordinati diretti e controllati nonché altri eventuali enti pubblici che affidino alla società i servizi di cui sono titolari. Non è ammessa la partecipazione di soggetti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" come definiti nel presente Statuto e nel regolamento di cui al successivo art.10.

6.5 L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei predetti meccanismi di controllo analogo.

#### *Art. 7 – ADEMPIMENTI SPECIFICI DOVUTI ALLA PRESENZA DEL SOCIO UNICO*

7.1 Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

7.2 L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

7.3 Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### *Art. 8 – SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO*

8.1 La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'A.S.A. Tivoli S.p.A. negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

8.2. Il Socio Unico che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

8.3 Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Socio Unico, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico indiretto e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Socio unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

8.4 La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

8.5 La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

8.6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Socio unico deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento dello stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

8.7 I finanziamenti soci effettuati dall'unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

#### *Art. 9 - GESTIONE DEL PERSONALE – TRASPARENZA - ACQUISTI*

9.1. La Società, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nonché in ottemperanza all'art. 35 co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001.

9.2. La Società è obbligata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei provvedimenti previsti dal precedente capoverso.

9.3. La società assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

9.4. La Società sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

#### *Art. 10 – ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO*

10.1. Il Comune di Tivoli, quale unico titolare indiretto del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Tivoli, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Tivoli in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico.

Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

10.2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Tivoli per l'esercizio del controllo analogo riceve quadrimestralmente e semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Tivoli, in ottemperanza al Regolamento adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014, cui si fa espresso rinvio.

10.3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Tivoli ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto. Il Comune di Tivoli esercita nei confronti della società un controllo in termini di

INDIRIZZO, attraverso:

La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente.

Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica.

Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso.

Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci.

PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:

La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale.

Le linee guida per il piano di marketing e comunicazione.

La previsione degli investimenti.

La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati.

La previsione finanziaria della gestione.

La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).

VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

CONTROLLO SPECIFICO, attraverso il Comitato del Controllo Analogico di cui al Regolamento adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.06.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

### **TITOLO III – TITOLI DI DEBITO, RECESSO E CONFERIMENTI**

#### *Art.11 – TITOLI DI DEBITO*

11.1. La società potrà emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dal socio unico nel rispetto delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 42 TUEL.

11.2. I titoli di debito dovranno essere offerti in sottoscrizione secondo le prescrizioni del comma secondo dell'art. 2483 c.c. . La decisione del socio unico dovrà essere adottata con la maggioranza che rappresenti l'intero ammontare del capitale sociale, stabilendo le condizioni del prestito e le modalità di rimborso.

11.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata a cura di un pubblico ufficiale ed iscritta a cura dell'organo amministrativo nel registro delle imprese.

11.4 I titoli non potranno avere durata inferiore a mesi 36 né superiori ad anni 10 e daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi. Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà altresì essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, conseguentemente, con interessi e durata variabile.

11.5 Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare anche per allegato:

- i.* la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- ii.* l'indicazione della somma richiesta e la caratteristiche dei titoli da emettersi;
- iii.* il regolamento dei titoli;

- iv.* le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- v.* le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- vi.* le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore.

11.6 Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:

- i.* la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- ii.* la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- iii.* gli elementi e le condizioni del prestito per l'eventuale cambiamento dei quali deve essere acquisito il parere favorevole dei possessori.

#### *Art. 12 – CONFERIMENTI*

12.1 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

12.2. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

#### *Art. 13 – RECESSO*

13.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o al tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c.c. comma 4 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

13.2. Il Socio che intende recedere dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'organo amministrativo entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazioni assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dall'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

13.3 L'organo amministrativo dovrà annotare senza indugio l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso presso il Registro delle Imprese.

13.4. Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale anche in forma telematica.

13.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

13.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **TITOLO IV - ORGANI SOCIALI**

##### *Art. 14 - ORGANI DELLA SOCIETA'*

14.1. Gli organi della Società sono: l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione se ed in quanto nominato ex art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 , l'Organo di controllo o Revisore Unico.

14.2. La Società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi secondo le previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 o di legge in quanto applicabili.

14.3. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

##### *Art. 15 – DECISIONI DEI SOCI*

15.1. I soci decidono su tutte le materie assegnate dalla legge alla loro competenza.

15.2 I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta fatta eccezione per le decisioni, per le quali, l'art. 2479 numero 4 e 5 del codice civile, prevede l'obbligatorietà della deliberazione assembleare, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis codice civile.

15.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare necessariamente con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno 15 giorni di tempo dall'avvenuto ricevimento della proposta per trasmettere – con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento – la risposta presso la sede sociale.

La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà de capitale sociale, salvo maggioranze superiori previste dalla legge.

##### *Art. 16 - ASSEMBLEA*

16.1. L'Assemblea ai sensi di legge ed esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

16.2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato nell'ambito del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 11 co.3 del D.Lgs. n. 175/2016 nella sede sociale o nel diverso luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, fax o telegramma, mail PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione sono indicati, oltre al luogo, il giorno, l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.

16.3 Sono tuttavia valide le Assemblee, costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e i componenti dell'organo amministrativo e i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

16.4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso, gli Amministratori ne segnalano le ragioni nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla Gestione.

16.5. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese ovvero nel Libro dei Soci se istituito. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove pure deve trovarsi il Segretario.

16.6 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato dall'Assemblea.

16.7.L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega rilasciata per iscritto ovvero su supporti telematici con firma digitale, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione e per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### *Art. 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI*

17.1. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

17.2. L'Assemblea delibera sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica di controllo analogo. Le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'assemblea avvengono nel rispetto delle attribuzioni degli organi di riferimento di cui agli articoli 42 e 48 del T.U.E.L., in ossequio alle competenze di cui all'art. 50 del T.U.E.L., nonché previo esperimento delle procedure previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016.

17.3. Sono riservati alla competenza dell'Assemblea in modo inderogabile tutti quegli atti che la legge espressamente le riserva ai sensi dell'art. 2479 c.c. , nonché i seguenti poteri e attribuzioni:

- a) definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- b) approvazione di regolamenti interni e codici di condotta ex art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- c) approvazione delle relazioni quadrimestrali e semestrali illustrative dell'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati;
- d) approvazione della relazione illustrativa dei servizi che si intende erogare nel successivo esercizio, con l'esplicitazione dei costi di gestione che si prevede di sostenere, gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intende conseguire nell'erogazione degli stessi;
- e) alienazione di cespiti aziendali di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola transazione previa autorizzazione del comitato di controllo analogo;
- f) assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamenti non previsti nella relazione illustrativa di cui sopra, previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l'esercizio dello stesso controllo, previa autorizzazione del comitato di controllo analogo;
- g) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- h) acquisizione a patrimonio di beni di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) previa autorizzazione del comitato di controllo analogo;
- i) nomina dei liquidatori e determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

17.4. Le deliberazioni di ogni Assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle Assemblee, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

17.5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, valgono le disposizioni di leggi vigenti.

## **TITOLO V – AMMINISTRAZIONE**

### *Art. 18 – ORGANO AMMINISTRATIVO*

18. 1. La Società è amministrata di norma dall'Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) Consiglieri se in quanto applicabile ex art. 11 co. 3 del D.lgs. 175/2016.

18.2. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del Presidente, sono nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

18.3. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dal Sindaco del Comune di Tivoli ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi dell'art. 2449 codice civile ed è revocato nelle forme e nei modi di legge.

18.4. L'Assemblea può stabilire che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione in luogo del di un Amministratore Unico salvo diverse disposizioni di legge ex art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016

18.5. L'Amministratore Unico ovvero l'Organo amministrativo collegiale dura in carica tre esercizi consecutivi e scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio in cui lo stesso è scaduto ed è rieleggibile.

18.6. In caso di mancanza sopravvenuta di un Amministratore componente il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

L'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

I nuovi amministratori, nominati ai sensi del primo capoverso e confermati dall'assemblea, scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.7 Non potranno ricoprire la carica di amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione né consiglieri d'amministrazione coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero dal D.Lgs. n. 39/2013.

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

c) rientrino nella disciplina di cui all'art. 11 co. 8 ed 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

18.8. La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

18.9. L'Assemblea può attribuire all'amministratore unico ovvero agli amministratori un compenso annuo nel rispetto delle norme di legge, per l'intero periodo di durata della carica.

Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo anche in relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

18.10. Gli argomenti che l'A.U. ovvero il C.d.A., intendano sottoporre all'assemblea dovranno essere anticipati all'attenzione della stessa ed al Comune di Tivoli con adeguata documentazione in merito e congruo anticipo rispetto alla convocazione della stessa, e più precisamente:

- a) Modifiche statutarie: 20 (venti) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- b) Bilancio e suoi allegati: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- c) Relazioni gestionali: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- d) Mutui: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- e) Programmi di fabbisogno del personale: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- f) Programmi delle attività: 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

In caso di necessità od urgenza, il socio può rinunciare ai termini suddetti qualora in assemblea dichiarerà di essere sufficientemente informato in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.11 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale;
- b) non è consentito, in deroga all'art. 2475 co. 3 del codice civile, affidare l'amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci;

*Art. 19 – COMPETENZE ORGANO AMMINISTRATIVO*

19.1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente provvede al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che non siano, per legge o per Statuto, espressamente riservati all'Assemblea dei Soci.

19.2. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo :

- a) trasmissione quadrimestrale e semestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;
- b) trasmissione al socio entro il mese di novembre di ciascun anno di una previsione economica relativa all'anno successivo.

Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili dell'amministrazione pubblica, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea del socio con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio.

19.3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se ed in quanto applicabile ex art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. Nel caso di assunzioni e/o variazioni al costo del personale, dovrà agire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Ai procuratori spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare deleghe di gestione ad un solo amministratore determinandone i limiti, in coerenza con le previsioni di cui al presente Statuto.

È fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

*Art. 20 – FUNZIONAMENTO ORGANO AMMINISTRATIVO*

20.1. Il Consiglio o l'organo amministrativo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di controllo, se nominato, o sia fatta richiesta scritta dal socio.

20.2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun amministratore/controllore.

In caso di mancanza di dette formalità, il C.d.A. si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti i consiglieri ed i componenti del collegio sindacale.

20.3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

20.4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

20.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

20.6. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.

#### *Art. 21 - AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE*

21.1. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente sono nominati ai sensi dell'art. 18 dello Statuto

21.2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti più opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale; restano esclusi i poteri che per legge od in base al presente statuto sono riservati all'assemblea e/o alle decisioni dei soci.

21.3. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente riferisce, almeno semestralmente, al Socio con le modalità previste dalle leggi vigenti e dalle regole di *governance* di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

#### *Art. 22 - AMMINISTRATORE DELEGATO*

22.1. Il C.d.A. può nominare un Amministratore Delegato.

22.2. All'Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal codice civile e dalla normativa in vigore, spettano i poteri di gestione esecutiva della Società ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti deleghe:

- i.* gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;
- ii.* selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della Società, determinandone inquadramento, mansioni e retribuzioni, il tutto fermo restando quanto previsto nel piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della Società;
- iii.* predisporre i budget annuali della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- iv.* predisporre i piani strategici ed industriali della Società, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- v.* attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e compiere altresì tutti gli atti, nonché le operazioni ad esse collegate;
- vi.* instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;
- vii.* definire i termini ed eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

- viii.* nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
- ix.* acquisire, alienare, dismettere beni materiali e immateriali, servizi, aziende o rami di azienda, fino ad un valore di 10.000,00 euro (diecimila/00), previa autorizzazione del Sindaco.

22.3. L'Amministratore Delegato riferisce almeno mensilmente al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, con le modalità ed i tempi previsti dai codici e dalle regole di *governance* di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate dalla società.

22.4. Ciascun Consigliere può chiedere all'Amministratore delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

## **TITOLO VI - ORGANI DI CONTROLLO**

### *Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO*

23.1. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, o fuori da quell'ipotesi quando lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea nomina, alternativamente, un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente, e due sindaci supplenti, oppure un Sindaco Unico, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della parità di genere.

23.2. L'organo di controllo, viene nominato con delibera dell'Assemblea con la quale si dovrà altresì provvedere alla determinazione del compenso spettante ai Sindaci Effettivi o al Sindaco Unico per l'attività di cui agli articoli da 2397 a 2409 Codice Civile nei limiti del tetto massimo imposto da leggi e/o regolamenti.

23.3. La funzione di revisione legale di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile e al TU della revisione legale D. Lgs. 39/2010, è attribuita al Collegio Sindacale e/o al Sindaco Unico in tutti i casi in cui la legge lo consenta e l'Assemblea, al momento della delibera di nomina, dovrà determinare anche lo specifico compenso spettante per l'ulteriore attività di revisione legale, tenendo conto del presumibile numero di ore di lavoro necessarie secondo quanto verrà indicato dai componenti del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico stesso e dei corrispettivi generalmente pagati per prestazioni equivalenti.

23.4. Il Collegio Sindacale e/o il Sindaco Unico potrà svolgere le attività a lui affidate anche con l'aiuto di suoi dipendenti od ausiliari, ovvero anche con l'utilizzo di terzi e comunque sotto la propria responsabilità.

23.5. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.6. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

23.7. La partecipazione al Collegio Sindacale e/o le attività dell'organo di controllo possono avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che i sindaci e/o gli eventuali altri partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire i lavori.

## **TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI**

### *Art. 24 - BILANCIO E UTILI*

24.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio sottoponendolo tempestivamente all'Assemblea dei Soci.

24.3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

## **TITOLO VIII – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

### *Art. 25 – FINANZIAMENTI DEI SOCI*

La società nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto previsto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi. In tutti questi casi i soci possono rifiutare il versamento.

## **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### *Art. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE*

26.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Tivoli;
- c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- d) per le altre cause previste dalla legge.

26.2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

26.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di Tivoli:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

*Art. 27 - FORO COMPETENTE*

Foro competente in caso di controversie in materia societaria è quello ex art. 2 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazione dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e pertanto il Tribunale delle Imprese con sede in Roma, ovvero per quanto non dovesse afferire alle materie devolute per legge a tale giurisdizione specializzata, sarà competente il Tribunale Ordinario Civile di Roma

*Art. 32 - DISPOSIZIONI APPLICABILI*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), al Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica – D.Lgs. n. 175/2016 - nonché le direttive e regolamenti emanati dalla U.E. in materia in quanto applicabili.